



COPIA

Verbale di deliberazione N. 24 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA F. E. DEI PRATI COMUNALI DENOMINATI PRA' DEI ALBI IN C.C. VILLAZZANO, STELAR, PRAMARQUART, PRA' EREMO E LE CASARE IN C.C. POVO

L'anno **2021**, addì **27** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

preso atto che l'Azienda forestale Trento – Sopramonte gestisce, per conto dei due Enti consorziati, anche le superfici prative denominate "Prà dei Albi" in C.C. di Villazzano, "Stelar", "Pramarquart", "Prà Eremo" e "Le Casare" in C.C. di Povo, complessivamente estese sulla superficie di 23.997 metri quadrati;

esaminata la documentazione tecnica relativa alla consistenza e dislocazione delle citate aree coltivate a prato, indicate nel tabulato (allegato A), e nelle ortofoto in scala 1:2.000 (allegato B), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

considerato che il pregresso rapporto contrattuale di concessione in uso dei citati terreni, sottoscritto in data 24/04/2014 con prot. n. 539, è risolto alla scadenza naturale dei termini;

atteso che allo scopo di mantenere efficiente la cotica erbosa e contenere lo sviluppo arbustivo, la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale ha stabilito di destinare nuovamente alla coltura agronomica tali superfici prative, e ha pertanto ritenuto di affidare il regolare sfalcio a soggetti terzi, da individuare tramite adeguati procedimenti ad evidenza pubblica;

rilevato che con nota di data 05/02/2021 acquisita agli atti con protocollo n. 206, l'Azienda forestale ha reso pubblico il confronto concorrenziale per la concessione in uso dei prati da sfalcio di proprietà del Comune di Trento denominati "Prà dei Albi" in C.C. di Villazzano, "Stelar", "Pramarquart", "Prà Eremo" e "Le Casare" in C.C. di Povo, con importo a base di gara pari ad Euro 100,00 (canone annuo) e termine di presentazione della documentazione di gara alle ore 12.00 di lunedì 08/03/2021;

precisato che l'avviso di gara ha avuto evidenza pubblica mediante diffusione con le seguenti modalità di esposizione:

- all'Albo telematico dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte;
- all'Albo telematico del Comune di Trento;
- all'Albo e/o bacheche informative delle Circoscrizioni Povo e Villazzano del Comune di Trento;
- nel sito internet dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il verbale delle operazioni di gara di data 26/03/2021 relativo al citato confronto concorrenziale, acquisito agli atti con protocollo n.564, e accertato che l'Azienda agricola Floriani Eleonora ha presentato la migliore offerta per lo sfalcio dei prati comunali denominati "Prà dei Albi" in C.C. di Villazzano, "Stelar", "Pramarquart", "Prà Eremo" e "Le Casare" in C.C. di Povo, al canone annuo pari ad Euro 202,00;

ritenuto pertanto opportuno concedere all'Azienda agricola Floriani Eleonora lo sfalcio dei citati prati con decorrenza indicata nella convenzione di concessione che sarà sottoscritta tra le parti, e fino al 10/11/2026;

visto lo schema di contratto per la concessione in uso delle superfici prative denominate "Prà dei Albi" in C.C. di Villazzano, "Stelar", "Pramarquart", "Prà Eremo" e "Le Casare" in C.C. di Povo, nella versione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato C);

vista la Legge 3 maggio 1982, n. 203, che definisce le norme sui contratti agrari;

atteso che parte delle superfici prative oggetto del presente provvedimento risultano gravate da diritti di uso civico a favore delle rispettive locali Comunità;

vista la Legge 16.06.1927, n. 1766 e il R.D. 26.02.1928, n. 332 in materia di riordinamento di usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che aggiorna la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico nella provincia di Trento;

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non è richiesta l'autorizzazione del Servizio provinciale competente in materia;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento n. 12/101 di data 11 giugno 2008, che autorizza l'Azienda Forestale alle sospensioni del diritto di uso civico connesse a concessioni d'uso di durata massima di nove anni e con contenuto pattizio compatibile con la natura e funzione dei beni, con la salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale ed in genere

con gli scopi assegnati all'Azienda forestale medesima;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. N. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed int.;

- il CCPL 2016 – 2018 dd 01 ottobre 2018, Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale, sottoscritto in data 27 gennaio 2020;

- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;

- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24.02.2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. Di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 4 di data 23.02.2021, immediatamente esecutiva, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;

- la deliberazione n. 11 di data 25.02.2021, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, e ss.mm. ed int.;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di sospendere con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione di cui al successivo punto n. 3 e fino al 10/11/2026, il diritto di uso civico insistente su 6.431 metri quadrati attinenti a varie particelle fondiarie denominate "Prà dei Albi" in C.C. Villazzano, "Pramarquart" e "Prà Eremo" in C.C. Povo, per le porzioni effettivamente concesse in uso, come evidenziato nel tabulato (allegato A), e nelle ortofoto in scala 1:2.000 (allegato B), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di concedere all'Azienda agricola Floriani Eleonora lo sfalcio dei prati comunali denominati e "Prà dei Albi" in C.C. di Villazzano, "Stelar", "Pramarquart", "Prà Eremo" in C.C. Povo, della superficie complessiva pari a 23.997 metri quadrati, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione e fino al 10/11/2026 al canone annuo pari ad Euro 202,00;
3. di approvare il relativo schema di concessione dello sfalcio dei prati comunali denominati e "Prà dei Albi" in C.C. Villazzano, "Stelar", "Pramarquart", "Prà Eremo" e "Le Casare" in C.C. Povo, nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato C);
4. di dare atto che il contratto sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
5. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto provvederà il Direttore dell'Azienda forestale o suo Sostituto;
6. di destinare le somme introitate per l'affittanza al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Villazzano e Povo, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 01/06/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

ALLEGATO A.pdf
ALLEGATO B.pdf
ALLEGATO C.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher